

Cofinanziato
dall'Unione Europea



Guida alle opportunità di finanziamento dell'Unione europea 2014-2020 Parte III : I programmi di assistenza esterna 2014-2020



Revisione Agosto 2017

Parte III: I programmi di assistenza esterna 2014-2020.....	3
Strumento di assistenza alla preadesione – (IPA II).....	10
Area geografica coinvolta:	12
Finanziamento	13
Strumento europeo di vicinato - (ENI).....	15
Area geografica coinvolta:	17
Finanziamento	18
Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI)	21
Area geografica coinvolta:	23
Finanziamento	24
.....	25
.....	26
Strumento di Partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi (PI).....	27
Area geografica coinvolta:	29
Finanziamento	29
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo – EIDHR.....	29
Area geografica coinvolta:	33
Finanziamento:	33
Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace.....	34
Area geografica coinvolta:	38
Finanziamento:	38
Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - INSC 2	40
Area geografica coinvolta:	41
Finanziamento:	41

Parte III : I programmi di assistenza esterna 2014-2020

Con l'approvazione da parte del Consiglio europeo del 2 dicembre 2013 del regolamento che disciplina il quadro finanziario pluriennale (QFP) dell'Unione europea per il 2014-2020, sono stati anche approvati gli strumenti di azione esterna, che permettono all'Unione europea di raggiungere alcuni obiettivi a livello mondiale quali la lotta contro la povertà e la promozione della democrazia, della pace, della stabilità e della prosperità.

I testi approvati nel dicembre 2013 comprendono l'intera gamma degli strumenti di sostegno esterno finanziati nell'ambito del bilancio dell'UE e includono una comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "[Ruolo mondiale dell'Europa](#)" e le proposte legislative per nove strumenti geografici e tematici, oltre a un regolamento di esecuzione comune.

L'Unione europea si concentrerà, insieme ai suoi partner internazionali, essenzialmente su **4 aree geografiche prioritarie**:

- i Paesi che si stanno preparando per l'adesione all'UE;
- i Paesi del vicinato europeo;
- i Paesi in via di sviluppo;
- i Paesi considerati partner strategici dell'Unione europea.

L'Unione europea, per poter collaborare con le diverse aree geografiche ha messo in campo, per il periodo di programmazione 2014-2020, sette strumenti finanziari di cui **quattro geografici** che interessano le seguenti 4 aree geografiche prioritarie:

- Strumento di assistenza alla preadesione (IPA);
- Strumento europeo di vicinato (ENI);
- Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI);
- Strumento di partenariato (IP);

e **tre tematici**:

- Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace;
- Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR);
- Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (INSC).

Nell'attuale periodo di programmazione la Commissione ha indirizzato le sue risorse laddove sono maggiormente necessarie e in grado di produrre i migliori risultati, assicurando al contempo maggiore flessibilità per poter reagire tempestivamente in caso di

eventi imprevisti. Il nuovo bilancio permette inoltre all'UE di consolidare ulteriormente il suo ruolo sulla scena mondiale e di promuovere i suoi interessi e valori.

L'Unione europea è il primo donatore al mondo e quindi il principale attore nella lotta contro la povertà. Gli strumenti adottati dalla Commissione quindi hanno permesso al bilancio dell'UE di contribuire, in misura simile a quanto fatto in passato, all'impegno dell'UE di destinare agli aiuti lo 0,7% del Reddito Nazionale Lordo (RNL) dell'UE entro il 2015.

I due nuovi strumenti finanziari IPA (Strumento di assistenza alla preadesione) e ENI (Strumento europeo di vicinato) consentono all'Europa di rispondere ancora meglio alle necessità e alle ambizioni dei Paesi partner, in quanto il sostegno fornito ai Paesi vicini all'Europa è più rapido e flessibile, e consente di attuare una maggiore differenziazione e quindi offrire più incentivi a coloro che ottengono i migliori risultati. Allo stesso tempo, il sostegno dell'UE continua a garantire il successo del processo di democratizzazione, a migliorare lo sviluppo socioeconomico, nonché ad appoggiare il processo di riforma nei Paesi che stanno preparando l'adesione all'UE.

Il nuovo bilancio sostiene il nuovo approccio della Commissione – "**Un programma di cambiamento**" – volto a concentrare l'aiuto dell'Unione europea in meno settori, a sostegno della democrazia, dei diritti umani e del buon governo, e a stimolare la crescita inclusiva e sostenibile.

Il principio della "*differenziazione*" introdotto con l'attuale programmazione, dovrebbe fare in modo che un volume più consistente di fondi sia destinato laddove si ritiene possano produrre risultati migliori: nelle regioni e nei Paesi più bisognosi, compresi gli Stati fragili. I Paesi in grado di generare risorse sufficienti a garantire il loro sviluppo non ricevono più sovvenzioni bilaterali, ma beneficiano di nuove forme di partenariato e continuano a ricevere fondi attraverso i programmi tematici e regionali. A complemento, sono state introdotte diverse modalità innovative di cooperazione come la combinazione di prestiti e sovvenzioni.


Il nuovo strumento di partenariato costituisce una delle principali innovazioni della politica esterna e ne è uno strumento fondamentale, in quanto mira a difendere e a promuovere gli interessi dell'UE e ad affrontare le principali sfide mondiali. Tale strumento permette inoltre all'UE di attuare programmi che vanno oltre la cooperazione allo sviluppo con i Paesi industrializzati, le economie emergenti e i Paesi in cui l'UE ha interessi rilevanti.

L'importo totale per i sette strumenti più il Fondo europeo di sviluppo ammonta a 83,229 miliardi di euro per il periodo 2014-2020 così suddivisi:

- Strumento di assistenza alla preadesione (IPA II): 11.698 milioni di euro;
- Strumento europeo di vicinato (ENI): 15.432,63 milioni di euro;
- Strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI): 19.661,64 milioni di euro;
- Strumento di partenariato: 954,76 milioni di euro;
- Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (IfS): 2.338,72 milioni di euro;
- Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR): 1.332,75 milioni di euro;

- Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare: 225,32 milioni di euro;
- Fondo europeo di sviluppo (FES, esterno al bilancio dell'UE): 31,589 miliardi di euro.

COPERTURA GEOGRAFICA di ENI, DCI e



- ENI (Stum. di Vicinato) e PI (Strum. di Partenariato)**
- DCI (Strumento di Cooperazione allo Sviluppo)**
- EDF (Fondo Europeo di Sviluppo)**

Le principali novità del periodo di programmazione 2014-2020 sono:

- sostanziale continuità di strutture e strumenti rispetto al Quadro Finanziario Pluriennale del 2006-2013, ma adattati ai cambiamenti nel Mondo e nella UE;
- budget complessivo aumentato del 20%;
- sostituzione dello strumento di Cooperazione con i Paesi industrializzati (ICI) con il nuovo Strumento di Partenariato (PI);
- minore dispersione geografica;
- consapevolezza che vari Paesi sono ormai in grado di affrontare la povertà anche con risorse proprie;
- ascesa di molti Paesi in Via di Sviluppo al ruolo di Paesi anche Donatori;

- destinazione delle risorse dove l'impatto è maggiore (principio "more for more");
- i Paesi che dispongono di risorse rilevanti per il proprio sviluppo non ricevono più aiuti bilaterali a dono;
- maggiore attenzione verso alcuni Paesi considerati prioritari: Paesi di Prossimità, Africa Sub-Sahariana, Paesi "fragili".

Il principio della differenziazione viene applicato innanzitutto ai Paesi interessati dal DCI e dall'ENI. Nell'ambito del DCI, è stato introdotto il principio per cui 17 Paesi a reddito medio-alto (Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kazakhstan, Iran, Malaysia, Maldive, Messico, Panama, Perù, Thailandia, Venezuela e Uruguay) e due grandi Paesi a reddito medio-basso il cui PIL è superiore all'1% del PIL mondiale (India e Indonesia) entrino a far parte di nuovi partenariati non basati su aiuti bilaterali. Le economie emergenti quali, in particolare, la Cina, il Brasile e l'India sono ora considerate partner dell'UE per affrontare le sfide mondiali.



Ricorda:

L'Unione europea nel suo insieme (gli Stati membri più EuropeAid, e gli altri fondi gestiti dalla Commissione) è a livello mondiale il più importante donatore di aiuti ufficiali allo sviluppo. Nel 2010 l'UE ha fornito 53,8 miliardi di euro (**più del 50% degli aiuti globali**). La Commissione europea è responsabile della gestione di 11 miliardi di euro di aiuti all'anno, occupando così il secondo posto tra i donatori a livello mondiale.

Le principali novità negli strumenti di vicinato e di assistenza alla preadesione

Nel contesto dell'approccio rinnovato nei confronti della politica europea di vicinato (PEV), il nuovo ENI permette di fornire un sostegno mirato agli stessi 16 Paesi interessati dal precedente strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI). In linea con i principi di differenziazione e "more for more" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno), l'ENI permette di sostenere il consolidamento delle relazioni con i Paesi partner e dovrebbe apportare benefici tangibili sia all'UE sia ai suoi partner in ambiti quali la democrazia e i diritti umani, lo Stato di diritto, il buon governo, l'economia sostenibile e lo sviluppo sociale, nonché la progressiva integrazione economica nel mercato unico europeo.

L'UE continua a sostenere i Paesi dell'allargamento attraverso uno strumento rinnovato di assistenza alla preadesione (IPA), sulla base dei risultati positivi ottenuti grazie allo strumento attuale. L'IPA aiuta questi Paesi ad attuare le strategie di riforma globali necessarie per preparare l'adesione futura, con particolare riguardo alla cooperazione regionale, all'applicazione della legislazione e degli standard dell'UE, alla capacità di gestire le politiche interne dell'Unione dopo l'adesione e al conseguimento di risultati socioeconomici tangibili nei Paesi beneficiari. Viene fatto maggior ricorso a formule innovative di finanziamento concordate con le istituzioni finanziarie internazionali, in cui i

fondi dell'UE dovrebbero fungere da catalizzatore per stimolare gli investimenti nelle infrastrutture.



La revisione della Politica europea di Vicinato (PEV)

Il 18 novembre del 2015 la Commissione europea e l'Alta Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, hanno annunciato, tramite la pubblicazione di una comunicazione congiunta, il riesame della politica europea di vicinato (PEV), illustrando quale sarà il nuovo approccio dell'Unione nei confronti dei suoi vicini orientali e meridionali. Proposto dal Presidente Juncker e chiesto dagli Stati membri dell'UE, la revisione fa seguito ad una fase di consultazioni pubbliche, condotte sia negli Stati membri che nei paesi partner, con il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, le parti sociali, la società civile e il mondo accademico.

Il riesame si è reso necessario in seguito agli attentati terroristici degli ultimi mesi, e agli attacchi in Libano, Egitto, Turchia e Iraq, che mostrano come l'Europa debba sempre più confrontarsi con minacce globali, che devono essere affrontate unitamente dalla comunità internazionale. Si rende quindi necessario costruire insieme un ambiente più sicuro, cercare di risolvere le numerose crisi della regione europea, sostenere lo sviluppo e la crescita delle zone più povere e affrontare le cause di fondo della migrazione.

La revisione della PEV mira a promuovere i valori e interessi comuni europei e a coinvolgere i partner in una cooperazione più stretta in materia di sicurezza. Le misure previste intendono trovare modi per rafforzare insieme la resilienza dei partner dell'UE e delle loro società, e la capacità dell'Europa di collaborare efficacemente per il raggiungimento degli obiettivi comuni.

Questa revisione della PEV ha come priorità politiche la stabilizzazione, la differenziazione e una maggiore titolarità reciproca tenendo presente che non tutti i partner aspirano a conformarsi alle norme e agli standard dell'UE e tener conto delle intenzioni di ciascuno di essi per quanto attiene alla natura e alla portata dei loro partenariati con l'UE. Tramite la PEV l'Unione continua a promuovere i valori universali, cercando modi più efficaci per favorire la democrazia, i diritti dell'uomo, le libertà fondamentali e lo Stato di diritto.

La nuova PEV mira a mobilitare gli sforzi per sostenere uno sviluppo economico e sociale inclusivo e creare opportunità di lavoro per i giovani. Particolare attenzione verrà posta sull'intensificazione del lavoro con i paesi partner nel settore della sicurezza, soprattutto per la prevenzione dei conflitti e la lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. Altri temi prioritari sono, inoltre, la mobilità sicura e legale da un lato e la lotta contro la migrazione irregolare, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti dall'altro. E' prevista anche una maggiore collaborazione con i partner per la sicurezza energetica e l'azione per il clima.


La nuova PEV introduce nuovi metodi di lavoro, tra cui l'abolizione della tradizionale serie annuale di rendiconti sui progressi compiuti da ciascun paese. I rendiconti sono ora programmati più specificamente in funzione della natura e delle scadenze di lavoro di ciascuna relazione.

La nuova PEV cerca di stanziare le risorse finanziarie disponibili in maniera più flessibile, cosicché l'UE possa reagire più prontamente alle nuove sfide nel suo vicinato. Si prevede un impegno rafforzato con la società civile, le parti sociali e i giovani.

A livello regionale, il Partenariato orientale viene ulteriormente rafforzato in linea con gli impegni del vertice di Riga del 2015. L'Unione per il Mediterraneo può svolgere un ruolo maggiore nel sostenere la cooperazione fra i vicini del sud. Nell'affrontare le sfide regionali la nuova PEV cercherà, se del caso, di coinvolgere altri interlocutori regionali al di fuori dei paesi di vicinato.

Joint Communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Review of the European Neighbourhood Policy
http://eeas.europa.eu/enp/documents/2015/151118_joint-communication_review-of-the-enp_en.pdf

COPERTURA GEOGRAFICA di IPA e ENI



Ulteriori informazioni:

- Dg Cooperazione e Sviluppo della Commissione europea - Europeaid
<http://ec.europa.eu/europeaid/node/22>
- Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio "Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE" - Bruxelles, 7.12.2011 - COM(2011) 865 definitivo
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0865:FIN:IT:PDF>
- Report on the Implementation of the European Neighbourhood Policy Review
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/26371/joint-report-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee_en
- Riesame della politica europea di vicinato (PEV): un partenariato più forte per un vicinato più forte
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6121_it.htm

Strumento di assistenza alla preadesione – (IPA II)

L'Unione europea continua a sostenere i Paesi dell'Allargamento attraverso il rinnovato "Strumento di assistenza alla pre-adesione" (IPA II), che sostituisce lo strumento IPA in vigore tra il 2007-2013. Il budget di 11,698 milioni di euro dovrebbe consentire, ai Paesi in via di adesione, di attuare le riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per avvicinarsi ai valori dell'UE ed allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e prassi dell'UE, in vista della loro adesione all'Unione europea.

IPA II mira a garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo dei fondi che sono disponibili, allo scopo di garantire migliori tassi di assorbimento. Rispetto al precedente periodo di programmazione è stata posta maggiore enfasi sulla necessità di migliorare il sostegno alle organizzazioni della società civile.

Altra novità di IPA II è la **fine della distinzione**, esistente nel periodo di programmazione precedente, **tra Paesi candidati e candidati potenziali** per quanto riguarda l'assistenza finanziaria e prevede la sostituzione dell'assistenza basata sui progetti con un'assistenza settoriale.

Il programma IPA II mira a conseguire i seguenti obiettivi specifici:

- sostegno alle riforme politiche;
- sostegno allo sviluppo economico, sociale e territoriale, ai fini della crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
- rafforzamento della capacità dei beneficiari di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione all'Unione tramite il sostegno al progressivo allineamento e all'adozione, attuazione e applicazione dell'acquis dell'Unione, inclusa la preparazione alla gestione dei fondi strutturali dell'Unione, del fondo di coesione e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
- rafforzamento dell'integrazione regionale e della cooperazione territoriale con la partecipazione dei beneficiari, degli Stati membri e, ove opportuno, di Paesi terzi rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Alcune delle **principali novità** di IPA II sono:

- un'erogazione dell'assistenza più coerente, strategica e orientata ai risultati, attraverso documenti di strategia nazionali pluriennali e globali, che rispecchino le priorità politiche della strategia di allargamento e che trattino, settore per settore, tutte le necessarie azioni di sviluppo istituzionale, conformità all'acquis e investimento;
- il rafforzamento del co-finanziamento di strategie settoriali concordate, che contribuiscano agli obiettivi politici, anziché di singoli progetti;
- la maggiore sistematicità della programmazione pluriennale anche per gli obiettivi strategici perseguiti tramite l'assistenza alla transizione e allo sviluppo istituzionale;

- una più diretta subordinazione dell'assistenza finanziaria al miglioramento della governance da parte dei Paesi beneficiari;
- un'erogazione dell'assistenza più flessibile e adattata alle esigenze, attraverso un accesso indifferenziato all'assistenza (indipendentemente dallo status di candidato o candidato potenziale), seppure con una diversa portata e intensità;
- un'impostazione più progressiva, in fasi, della gestione dell'assistenza finanziaria;
- il collegamento dei progressi nelle varie fasi di gestione con le priorità politiche, come evidenziato nelle relazioni sui progressi compiuti;
- l'aumento della flessibilità tra priorità, per un'erogazione dell'assistenza maggiormente orientata sui risultati;
- il dispiegamento dell'assistenza più efficiente ed efficace attraverso l'ulteriore individuazione e utilizzo di strumenti finanziari innovativi, aventi un effetto di leva in grado di mobilitare fondi privati;
- l'accrescimento della cooperazione a livello strategico con gli altri donatori, le istituzioni internazionali e altre istituzioni finanziarie;
- la prosecuzione del sostegno ai progetti/programmi regionali;
- la razionalizzazione delle norme in materia di aggiudicazione di appalti nell'ambito dei gemellaggi.

I **settori di intervento** previsti sono:

- riforme in preparazione dell'adesione all'Unione e il correlato rafforzamento delle istituzioni e delle capacità;
- sviluppo socioeconomico e regionale;
- occupazione, politiche sociali, istruzione, promozione della parità di genere e sviluppo delle risorse umane;
- agricoltura e sviluppo rurale;
- cooperazione regionale e territoriale.

L'**assistenza** può riguardare le seguenti **priorità tematiche**:

- rispetto del principio di buona amministrazione pubblica e di una buona governance economica;
- garanzia e promozione sin dalle prime fasi del corretto funzionamento delle istituzioni necessario per assicurare lo stato di diritto;
- potenziamento delle capacità delle organizzazioni della società civile e delle parti sociali, comprese le associazioni professionali;
- investimento nell'istruzione, nelle competenze e nell'apprendimento permanente;
- promozione dell'occupazione e sostegno alla mobilità dei lavoratori;
- promozione dell'inclusione sociale e lotta contro la povertà;
- promozione dei sistemi di trasporti sostenibili ed eliminazione delle strozzature nelle principali infrastrutture di rete, in particolare attraverso gli investimenti nei progetti che apportano un elevato valore aggiunto europeo;
- miglioramento del settore privato e della competitività delle imprese, compresa la specializzazione intelligente;
- rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dell'innovazione;
- contributo alla sicurezza e alla gestione alimentare dei sistemi agricoli diversificati ed efficienti comunità rurali dinamiche;

- incremento della capacità del settore agroalimentare di far fronte alle pressioni concorrenziali del mercato e di allinearsi gradualmente alle norme e agli standard dell'Unione;
- protezione e miglioramento della qualità dell'ambiente e riduzione dei gas ad effetto serra;
- promozione di misure per la riconciliazione, la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

Le **Priorità tematiche** per l'assistenza destinata alla **cooperazione territoriale** sono:

- promozione dell'occupazione, della mobilità professionale e dell'inclusione sociale e culturale transfrontaliera;
- protezione dell'ambiente e promozione dell'adattamento ai cambiamenti climatici e attenuazione dei suoi effetti, prevenzione e gestione dei rischi;
- promozione di trasporti sostenibili e miglioramento delle infrastrutture pubbliche;
- incoraggiamento del turismo e della protezione del patrimonio culturale e naturale;
- investimenti nel settore della gioventù, dell'istruzione;
- promozione della governance locale e regionale e rafforzamento della capacità di programmazione e di amministrazione delle autorità locali e regionali;
- rafforzamento della competitività, del contesto imprenditoriale e sviluppo delle piccole e medie imprese, del commercio e degli investimenti;
- rafforzamento della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'innovazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

I fondi IPA II possono inoltre finanziare la partecipazione dei beneficiari a programmi di cooperazione transnazionale ed interregionale nell'ambito del sostegno del FESR all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, nonché a programmi di cooperazione transfrontaliera nell'ambito dello strumento europeo di vicinato. In tali casi la portata, dell'assistenza è stabilita conformemente al quadro normativo dello strumento pertinente (FESR o lo strumento europeo di vicinato).

La cooperazione tra l'UE e i suoi partner può assumere le seguenti forme:

- **Accordi triangolari:** con cui l'UE coordina con i Paesi Terzi la sua assistenza a un Paese o a una regione partner;
- **Misure di cooperazione amministrativa:** quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato Membro e quelli di un Paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati Membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
- **Contributi alle spese necessarie:** per istituire e gestire un partenariato-pubblico-privato;
- **Programmi di sostegno alle politiche settoriali:** tramite i quali l'UE fornisce sostegno al programma settoriale del Paese partner;
- **Contributi alla partecipazione:** dei Paesi ai programmi e alle agenzie UE.

Area geografica coinvolta:

IPA II riguarda il seguente gruppo di Paesi:

- Albania;
- Bosnia-Erzegovina;
- Ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- Islanda;
- Kosovo;
- Montenegro;
- Serbia;
- Turchia.

Finanziamento

La **dotazione finanziaria** è di **11.698,67 milioni** di euro di cui il 4% è assegnata ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i Paesi beneficiari del programma e gli Stati Membri.

I finanziamenti sono messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali riguardanti, rispettivamente, i primi quattro anni e i tre anni rimanenti.

Ulteriori informazioni:

- Direzioni Generale "Allargamento" della Commissione europea
http://ec.europa.eu/enlargement/instruments/overview/index_en.htm#ipa2
- Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0011:0026:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 447/2014 della Commissione, del 2 maggio 2014, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 132 del 3 maggio 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:132:FULL&from=IT>
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2093 della Commissione del 18 novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 303 del 20 novembre 2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.303.01.0003.01.ITA



I criteri di Copenaghen

Secondo l'Articolo 49 del Trattato di Maastricht del 1992, ogni Paese che rispetti i principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri, può fare richiesta di adesione all'Unione europea.

Nel corso di una riunione che si è tenuta a Copenaghen nel 1993, i capi dei Governi dei Paesi dell'Unione europea hanno stabilito i criteri per l'adesione, i cosiddetti "*criteri di Copenaghen*".

I Paesi beneficiari tramite IPA vengono preparati all'adesione tramite il recepimento dell'Acquis communautaire.

I criteri di Copenaghen sono:

- ✚ avere istituzioni stabili che garantiscano la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo, il rispetto delle minoranze e la loro protezione;
- ✚ avere un'economia di mercato funzionante e la capacità di far fronte alle forze di mercato e alla concorrenza nell'Unione;
- ✚ avere la capacità di far fronte agli impegni derivanti dall'adesione, contribuendo a perseguire gli obiettivi dell'Unione.

I nuovi membri devono inoltre possedere un'amministrazione pubblica in grado di applicare e gestire efficacemente gli strumenti giuridici comunitari.

A partire dal 2014, oltre ai classici criteri di Copenaghen i Paesi candidati devono prepararsi a reggere le sfide globali, quali:

- ✚ sviluppo sostenibile;
- ✚ cambiamenti climatici;
- ✚ allinearsi allo sforzo dell'UE per affrontare tali problematiche.

Strumento europeo di vicinato - (ENI)

Lo Strumento europeo di vicinato (ENI) riguarda l'assistenza finanziaria dell'UE ai Paesi del Mediterraneo e ai vicini orientali e sostituisce lo strumento ENPI del precedente periodo di programmazione.

Il regolamento ENI ha introdotto il principio "*more for more*" (maggiori aiuti a fronte di un maggiore impegno) secondo il quale gli Stati che sono in grado di compiere progressi in materia di Stato di diritto e di libertà e diritti fondamentali hanno diritto ad una maggiore assistenza finanziaria da parte dell'UE.

ENI intende infatti rafforzare le relazioni bilaterali con i Paesi partner e portare benefici concreti su fronti come:

- democrazia;
- diritti umani;
- stato di diritto;
- programmi di cooperazione bilaterale;
- programmi di cooperazione regionale e transfrontaliera.

L'Unione europea, con questo programma, mira a creare uno spazio di prosperità e buon vicinato tra l'Unione europea e i Paesi ed i territori partner sviluppando relazioni privilegiate.

Il sostegno fornito dall'Unione è utilizzato a beneficio dei Paesi partner e può essere utilizzato anche a beneficio comune dell'UE e dei Paesi partner.

I finanziamenti dell'Unione europea possono essere utilizzati per consentire alla Federazione russa di partecipare alla cooperazione transfrontaliera e ai pertinenti programmi multinazionali, tenendo conto dello status specifico della Federazione russa quale vicino dell'Unione e partner strategico nella regione.

L'**obiettivo specifico** del sostegno dell'Unione è la promozione di una più intensa cooperazione politica, di una democrazia radicata e sostenibile, di una progressiva integrazione economica, nonché del rafforzamento del partenariato con le società tra l'Unione e i Paesi partner e, in particolare, tramite l'attuazione di accordi di partenariato e di cooperazione, di accordi di associazione o di altri accordi già esistenti o futuri e di piani d'azione congiunti o di documenti equivalenti.

Il sostegno dell'Unione mira in particolare a:

- ✚ promuovere i diritti umani e le libertà fondamentali, lo stato di diritto, i principi di uguaglianza, la costruzione di una democrazia radicata e sostenibile, il buon governo e lo sviluppo di una società civile dinamica, comprendente le parti sociali;
- ✚ garantire la progressiva integrazione nel mercato interno dell'Unione e una più intensa cooperazione settoriale e trans-settoriale, anche attraverso il ravvicinamento legislativo e la convergenza normativa con gli standard

- dell'Unione e gli altri standard internazionali pertinenti, il relativo sviluppo istituzionale e gli investimenti, specialmente nelle interconnessioni;
- ✚ creare i presupposti per una gestione efficace della mobilità delle persone e la promozione dei contatti interpersonali;
 - ✚ favorire tutti gli aspetti dello sviluppo sostenibile e inclusivo e la riduzione della povertà, anche attraverso lo sviluppo del settore privato;
 - ✚ promuovere la coesione economica, sociale e territoriale interna, lo sviluppo rurale, l'azione per il clima e la resilienza alle catastrofi;
 - ✚ promuovere le misure per la creazione di fiducia ed le altre misure a favore della sicurezza e della prevenzione/risoluzione dei conflitti;
 - ✚ intensificare la cooperazione a livello sub regionale, regionale e di vicinato e la cooperazione transfrontaliera.

Il sostegno dell'Unione può essere utilizzato anche in altri settori quando ciò sia coerente con gli obiettivi generali della politica europea di vicinato.

Lo strumento ENI fornisce finanziamenti ai Paesi europei di vicinato, essenzialmente attraverso programmi di cooperazione:

- bilaterale;
- regionale;
- transfrontaliera.

E' sempre più orientato verso le politiche e prevede una maggiore differenziazione, una maggiore flessibilità, una più rigorosa condizionalità e incentivi per i migliori partenariati.

Il sostegno dell'Unione viene programmato attraverso:

- **programmi bilaterali:** a sostegno di un unico Paese partner;
- **programmi multinazionali:** che affrontano le sfide comuni a tutti i Paesi partner o ad alcuni di essi e cooperazione regionale e subregionale tra due o più Paesi partner, in cui può rientrare anche la cooperazione con la Federazione russa;
- **programmi di cooperazione transfrontaliera:** tra uno o più Stati Membri, da una parte, e uno o più Paesi partner e/o la Federazione russa, dall'altra, attuati lungo la loro parte condivisa della frontiera esterna dell'UE.

Il **sostegno dell'Unione a livello bilaterale**, affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto, compresa la riforma della giustizia, dell'amministrazione pubblica e del settore della sicurezza;
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
- il sostegno agli attori della società civile e al loro ruolo nei processi di riforma e nella transizione democratica;
- lo sviluppo economico sostenibile e inclusivo, anche a livello regionale e locale, e la coesione territoriale;
- lo sviluppo dei settori sociali, in particolare per i giovani, con particolare attenzione alla giustizia e alla coesione sociale e all'occupazione;
- lo sviluppo del commercio e del settore privato, compreso il sostegno alle piccole e medie imprese, l'occupazione e la realizzazione di zone di libero scambio globali;

- l'agricoltura e lo sviluppo rurale, compresa la sicurezza alimentare;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali;
- il settore dell'energia, con particolare attenzione all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili;
- i trasporti e le infrastrutture;
- l'istruzione e lo sviluppo di competenze, compresa l'istruzione e la formazione professionale;
- la mobilità e la gestione della migrazione, compresa la protezione dei migranti;
- la creazione di fiducia e altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti, compreso il sostegno alle popolazioni colpite e la ricostruzione.

Il **sostegno dell'Unione a livello multilaterale** affronta, fra l'altro, ove opportuno, le seguenti priorità:

- i diritti umani, la buona governance e lo stato di diritto;
- la cooperazione istituzionale e lo sviluppo di capacità;
- la cooperazione regionale, in particolare nel quadro del partenariato orientale, dell'Unione per il Mediterraneo e del partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa;
- l'istruzione superiore e lo sviluppo di competenze, la mobilità degli studenti e del personale, i giovani e la cultura;
- lo sviluppo economico sostenibile, lo sviluppo del commercio e del settore privato e il sostegno alle piccole e medie imprese;
- il settore energetico, comprese le reti energetiche;
- i trasporti e l'interconnessione delle infrastrutture;
- la gestione sostenibile delle risorse naturali, compresa l'acqua, la crescita verde, l'ambiente e l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione dei loro effetti;
- il sostegno alla società civile;
- la mobilità e la gestione della migrazione;
- la promozione delle misure per la creazione di fiducia e delle altre misure a favore della prevenzione e della risoluzione dei conflitti.

Il **sostegno dell'Unione tramite i programmi di cooperazione transfrontaliera** affronta, ove opportuno, le seguenti priorità:

- lo sviluppo sociale ed economico;
- l'ambiente, la salute pubblica, la sicurezza;
- la mobilità delle persone, dei beni e dei capitali.

Area geografica coinvolta:

ENI riguarda il seguente gruppo di Paesi:

- Algeria;
- Armenia;
- Azerbaigian;
- Bielorussia;
- Egitto;
- Georgia;
- Israele;
- Giordania;

- Libano;
- Libia;
- Moldavia;
- Marocco;
- Siria;
- Territori Palestinesi occupati;
- Tunisia;
- Ucraina;
- Russia (da beneficiario a donatore).

Finanziamento

La dotazione finanziaria è di 15.432,36 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- ENPI Info Centre
<http://www.enpi-info.eu/>
- Politica europea di vicinato
http://eeas.europa.eu/enp/index_en.htm
- Regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0027:0043:IT:PDF>
Rettifica del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 121 del 24 aprile 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_121_R_0018&from=IT
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 della Commissione, del 18 agosto 2014, che stabilisce disposizioni specifiche per l'esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro del regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 244 del 19 agosto 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.244.01.0012.01.ITA



L'assistenza alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni nell'IPA ed ENI - Lo strumento Twinning

Il Twinning (**gemellaggio amministrativo**) è uno strumento che consente la cooperazione istituzionale tra pubbliche amministrazioni di un *Paese beneficiario* (PB) e di uno (o più) *Stato membro* (SM). Lo strumento è stato lanciato dalla CE nel Maggio 1998, durante le fasi di preparazione dell'allargamento dell'Unione Europea. Lo strumento "Twinning" è il principale strumento di assistenza alla pre-adesione a favore dei Paesi Candidati per il settore dell'institution building. Successivamente la CE li ha estesi anche a Paesi **non candidati**, per rafforzare le relazioni con i Paesi Vicini. **La finalità ultima dello strumento è quello di favorire il processo di adeguamento del Paese Beneficiario all'acquis comunitario.**

I progetti Twinning si basano su una stretta collaborazione fra Paesi beneficiari, Stati membri e istituzioni comunitarie e si articolano in progetti che prevedono essenzialmente il trasferimento, in qualità di esperti, di pubblici funzionari degli Stati membri presso le pubbliche amministrazioni dei Paesi beneficiari, relativamente a specifici settori di volta in volta individuati.

Questo meccanismo permette contemporaneamente di creare dei legami stabili tra lo Stato Membro e il Paese beneficiario e di rafforzare i legami di vicinanza e cooperazione tra vecchi e nuovi membri, obiettivo fondamentale dell'Unione. Non si intende quindi replicare il sistema amministrativo di uno Stato Membro, ma introdurre le buone prassi europee nell'amministrazione destinataria, al fine di favorire il raggiungimento di risultati concreti. I Twinning possono riguardare tutti i settori disciplinati dall'acquis comunitario, tra cui agricoltura e pesca, politiche sociali, finanza pubblica e mercato interno, giustizia e affari interni, trasporti, energia e telecomunicazioni, standardizzazione, ambiente e fondi strutturali.

In ogni progetto Twinning sono presenti tre figure centrali: due Project Leader (PL) e un Resident Twinning Adviser (RTA), oltre ad un certo numero di esperti di breve e medio termine. Il PL è un funzionario pubblico non distaccato, il quale è incaricato di assicurare il coordinamento e l'esecuzione del progetto. Il RTA viene distaccato dalla propria Amministrazione/Ente accreditato presso l'omologa Amministrazione del PB per un periodo di almeno un anno. In ogni Stato Membro e Paese Beneficiario è presente un Punto di Contatto Nazionale (PCN) che rappresenta il punto di riferimento istituzionale per ogni progetto Twinning e ricopre perciò un ruolo importante per lo sviluppo e il coordinamento delle attività dei progetti.

Per l'Italia, il PCN è presso il Ministero degli Affari Esteri che svolge il ruolo di interfaccia con la Commissione e con i PCN degli Stati beneficiari; si occupa, inoltre, di segnalare ai ministeri e ad altri enti amministrativi rilevanti le richieste di Twinning ricevute, alle quali potrebbero essere interessati, fornendo loro l'informazione necessaria per parteciparvi.

Sono possibili anche gemellaggi brevi (**Twinning light**) per obiettivi più specifici da condursi in tempi rapidi.

La procedura prevede la pubblicazione, da parte del Paese beneficiario, di un bando di gara sul tema individuato, la presentazione delle proposte da parte degli Stati membri, incontri tra Stati membri e Paese beneficiario, la scelta del partner e la sottoscrizione del contratto di gemellaggio.

Per ulteriori informazioni:

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi



L'assistenza alla transizione e al rafforzamento delle istituzioni in IPA II ed ENI - Lo strumento TAIEX

Il programma di assistenza tecnica e di scambio di informazioni (TAIEX) è uno strumento di sostegno alle istituzioni per missioni di breve termine nel settore dell'adozione e dell'attuazione dell'acquis comunitario.

Le competenze di tale programma, operativo dal 1996, sono state successivamente ampliate così come il suo campo d'intervento.

L'assistenza del programma TAIEX è destinata ai Paesi candidati, ai Paesi aderenti nel quadro della strategia di preadesione.

Il programma TAIEX si rivolge anche ai Paesi partecipanti alla politica europea di vicinato, fornendo un'assistenza per l'elaborazione e l'attuazione delle rispettive legislazioni in conformità ai loro piani d'azione.

TAIEX riceve le domande di assistenza provenienti tanto dalle autorità pubbliche quanto dal settore privato e facilita la messa in contatto dei richiedenti e degli Stati membri interessati. Il programma si giova dell'apporto di esperti distaccati e organizza "peer reviews", visite di studio o di valutazione, seminari, incontri di lavoro e di formazione. Esso fornisce inoltre un'assistenza alla traduzione della legislazione e delle basi di dati di esperti e fornisce informazioni sul ravvicinamento delle varie normative.

I progetti TAIEX si caratterizzano per un'estrema flessibilità: non prevedono oneri amministrativi e organizzativi a carico del Paese Beneficiario, permettono una rapida organizzazione di eventi anche grazie alla possibilità di sottoporre la richiesta tramite un formulario online. Godono, inoltre, di un alto tasso di accettazione delle proposte: più dell'80% delle richieste vengono accolte. Malgrado tali vantaggi, allo stato attuale, lo strumento è sotto-utilizzato. La Commissione Europea incoraggia pertanto gli Stati interessati a fare un uso congiunto dei due strumenti di Institution Building (Twinning e Taiex) e ricorda che il ricorso all'assistenza tecnica fornita da TAIEX può essere effettuato sia in preparazione di un futuro gemellaggio, sia simultaneamente ad un gemellaggio già in corso, a completamento delle attività di medio-lungo termine portate avanti in tale contesto.

Per ulteriori informazioni contattare:

http://ec.europa.eu/enlargement/tenders/taiex/index_en.htm

Strumento per la Cooperazione allo Sviluppo (DCI)

Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo 2014-2020 sostituisce lo strumento per la cooperazione allo sviluppo del periodo di programmazione 2007-2013.

Il DCI mira ad eliminare la povertà e a mantenere l'impegno dell'UE sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e altri impegni di sviluppo internazionalmente convenuti.

Altri obiettivi relativi all'assistenza esterna sono:

- la promozione dello sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile;
- il consolidamento del sostegno alla democrazia, allo stato di diritto, al buon governo, ai diritti umani e ai pertinenti principi del diritto internazionale.

L'assistenza del programma nell'ambito del DCI è attuata attraverso:

- programmi geografici miranti a sostenere la cooperazione allo sviluppo con i Paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC, eccettuati:
 - i Paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;
 - i Paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo;
 - i Paesi ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento europeo di vicinato istituito dal regolamento (UE) n. 232/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - beneficiari ammissibili ai finanziamenti dell'Unione a titolo dello strumento di assistenza preadesione istituito dal regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- due programmi tematici;
- un programma panafricano a sostegno della strategia comune Africa-UE.

I ***programmi geografici*** si dividono in:

- programmi regionali, trans-regionali e continentali verso 46 Paesi di America Latina, Asia e Asia Centrale, Medio Oriente e Sud Africa;
- programmi bilaterali, verso 27 Paesi con la novità inerente la concentrazione degli aiuti in massimo 3 settori per Paese.

I programmi geografici possono essere elaborati in base alle seguenti aree di cooperazione:

1. Diritti umani, democrazia e buon governo:
 - diritti umani, democrazia e stato di diritto;
 - parità di genere, emancipazione e parità di opportunità per le donne;
 - gestione del settore pubblico a livello centrale e locale;
 - politica e amministrazione fiscale;
 - lotta contro la corruzione;
 - società civile e autorità locali;

- promozione e tutela dei diritti dei minori.
2. Crescita inclusiva e sostenibile per lo sviluppo umano:
 - sanità, istruzione, protezione sociale, occupazione e cultura;
 - clima imprenditoriale, integrazione regionale e mercati mondiali;
 - agricoltura sostenibile, sicurezza alimentare e nutrizionale;
 - energia sostenibile;
 - gestione delle risorse naturali, comprese le risorse terrestri, forestali ed idriche;
 - cambiamenti climatici ed ambiente.
 3. Altri settori significativi per lo sviluppo:
 - migrazione e asilo;
 - collegamento tra aiuti umanitari e cooperazione allo sviluppo;
 - resilienza e riduzione del rischio di catastrofi;
 - sviluppo e sicurezza, inclusa la prevenzione dei conflitti.

I **programmi tematici** sono stati ridotti a due e sono organizzati in base alle seguenti aree di cooperazione:

1. sfide su beni pubblici e sfide globali:
 - ambiente e cambiamenti climatici;
 - energia sostenibile;
 - sviluppo umano compresi lavoro dignitoso, giustizia sociale e cultura;
 - sicurezza alimentare e nutrizionale e agricoltura sostenibile;
 - migrazione e asilo.

Circa il 25% sarà destinato ai cambiamenti climatici e agli obiettivi ambientali.

Circa il 20% è destinato al sostegno all'inclusione sociale e allo sviluppo umano.

2. Organizzazioni della società civile e enti locali:
 - prevede il sostegno alla società civile e agli enti locali per incoraggiare questi attori a svolgere un ruolo maggiore nelle strategie di sviluppo.

Il *programma Panafricano* sostiene il partenariato strategico tra l'Africa e l'Unione per coprire le attività di natura transregionale, continentale o mondiale in e con l'Africa, fornendo sostegno a obiettivi, iniziative e attività decisi nell'ambito della strategia Africa-UE, e successivi piani di azione, in settori quali:

- pace e sicurezza;
- governance democratica e diritti umani;
- commercio, integrazione e infrastrutture (comprese le materie prime);
- obiettivi di sviluppo del Millennio e nuovi obiettivi di sviluppo post 2015;
- energia;
- cambiamenti climatici ed ambiente;
- migrazione, mobilità e occupazione;
- scienza, società dell'informazione e spazio;
- questioni trasversali.

Il programma panafricano provvede alla complementarità e alla coerenza con gli altri strumenti finanziari di assistenza esterna (ENI, EDF e programmi tematici) focalizzando l'intervento sugli obiettivi della strategia comune Africa-UE e su attività di natura trans-regionale, continentale e trans-continentale.

La cooperazione tra l'UE e i suoi partner può assumere le seguenti forme:

- **accordi triangolari:** con cui l'UE coordina con i Paesi Terzi la sua assistenza a un Paese o una regione partner;
- **misure di cooperazione amministrativa:** quali i gemellaggi tra istituzioni pubbliche, enti locali, enti pubblici nazionali o soggetti di diritto privato cui sono affidati compiti di servizio pubblico di uno Stato Membro e quelli di un Paese o di una regione partner, nonché misure di cooperazione che coinvolgono esperti del settore pubblico distaccati dagli Stati Membri e dai rispettivi enti regionali e locali;
- **contributi alle spese necessarie:** per istituire e gestire un partenariato-pubblico-privato;
- **programmi di sostegno alle politiche settoriali:** tramite i quali l'UE fornisce sostegno al programma settoriale del Paese partner.

Rispetto al periodo di programmazione precedente, è stato introdotto il principio di **differenziazione**, secondo il quale l'aiuto allo sviluppo deve essere destinato in via prioritaria ai Paesi che ne hanno più bisogno e nei quali l'assistenza dell'Unione può essere più incisiva, ovvero ai Paesi meno sviluppati (lista DAC) e ai Paesi in condizioni di fragilità e alta vulnerabilità e con limitate capacità di avere accesso ad altre fonti di finanziamento per sostenere il proprio sviluppo. La cooperazione bilaterale deve rivolgersi a questi Paesi secondo criteri basati sui loro bisogni e sulle loro capacità.

In conseguenza dell'applicazione del principio di differenziazione, 17 Paesi a reddito medio-alto (Argentina, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Kazakistan, Iran, Malesia, Maldive, Messico, Panama, Perù, Tailandia, Venezuela and Uruguay) e 2 Paesi a reddito medio-basso il cui PIL supera l'1% del PIL globale (India e Indonesia) sono oggetto di nuovi partenariati non più basati sull'aiuto bilaterale.

Le economie emergenti di Cina, Brasile e India sono considerate come partner dell'UE nell'affrontare le sfide globali, piuttosto che come Paesi destinatari di aiuti allo sviluppo.

Area geografica coinvolta:

DCI copre tutti i Paesi in via di sviluppo che figurano nell'elenco dei beneficiari di APS stabilito dall'OCSE/DAC ad eccezione dei:

- Paesi firmatari dell'accordo di partenariato tra gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, escluso il Sud Africa;
- Paesi che possono beneficiare del Fondo europeo di sviluppo (FES);
- Paesi beneficiari dello strumento europeo di vicinato (ENI);
- Paesi beneficiari dello Strumento di assistenza alla preadesione (IPA II).

Finanziamento

La dotazione finanziaria è di 19.661,64 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale "Sviluppo e Cooperazione - Europeaid" della Commissione europea
https://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci_en.htm_en
- Regolamento (UE) N. 233/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo per il periodo 2014-2020 - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0044.01.ITA
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>



Fondo Europeo di Sviluppo (FES)

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo verso i Paesi del gruppo ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), nonché con i Paesi e territori d'oltremare (PTOM). Il trattato di Roma del 1957 ne aveva previsto la creazione per la concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai Paesi africani all'epoca ancora colonizzati e con i quali alcuni Stati hanno avuto dei legami storici.

Benché, su richiesta del Parlamento europeo, sia riservato al Fondo un titolo nel bilancio comunitario fin dal 1993, il *FES non rientra ancora nel bilancio generale della Comunità*. Il Fondo è gestito dalla Commissione europea e finanziato dagli Stati membri e dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico.

Ciascun FES viene concluso per un periodo di circa cinque anni. Dalla conclusione della prima convenzione di partenariato nel 1964, i cicli del FES seguono, in generale, quelli degli accordi/convenzioni di partenariato.

Il decimo fondo, che ha coperto il periodo 2008-2013, ha avuto una dotazione finanziaria di 22,682 miliardi di euro. Di questo importo, 21.966 milioni di euro sono stanziati per i Paesi ACP, 286 milioni di euro per i PTOM e 430 milioni di euro per la Commissione a titolo delle spese di sostegno legate alla programmazione e all'attuazione del FES.

L'undicesimo Fondo (2014-2020) ha subito soltanto qualche modifica rispetto al decimo. Essenzialmente i contributi chiave degli Stati membri al Fondo sono stati ulteriormente allineati con quelli utilizzati per il bilancio dell'UE.

Inoltre, l'attuale FES integra elementi per garantire una maggiore flessibilità e rapidità di reazione in caso di imprevisti. La dotazione regionale prevede stanziamenti non programmabili per gli imprevisti, con una dimensione regionale. Un sistema per ammortizzare eventi inattesi mira ad aiutare i Paesi ACP a mitigare gli effetti a breve termine di danni imprevisti.

Per ulteriori informazioni

https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/european-development-fund_en



EU Aid Explorer: per l'accesso trasparente ai dati sugli aiuti umanitari

Lanciato dalla Commissione europea "EU Aid Explorer" fornisce un facile accesso ai dati relativi agli aiuti umanitari. Lo strumento web copre le attività svolte dai differenti donatori e risponde a domande quali quanto aiuto è stato dato ad un determinato Paese oppure in quali settori è intervenuta l'Unione europea in un determinato arco di tempo.

<https://euaidexplorer.jrc.ec.europa.eu/MainHomePageAction.do>



Gli inviti a presentare proposte nell'ambito dell'assistenza esterna sono pubblicate sul sito Europeaid e si dividono in due grandi categorie:

- **ristrette:** si tratta di una procedura articolata in due fasi:
 - ✓ la presentazione di un concept note (profilo sintetico della proposta);
 - ✓ la successiva presentazione di una full application (proposta completa riservata agli enti che sono stati preselezionati nell'ambito della prima fase della selezione).
- **aperte:** prevede l'invio della proposta completa (Full Application entro il termine previsto). Nel caso di una "Open Call for proposals – invito aperto a presentare proposte" si seguono gli stessi passaggi con due importanti differenze:
 - ✓ non c'è una preselezione delle proposte basata sulla valutazione delle Concept Note, di conseguenza, tutta la documentazione viene presentata in un'unica soluzione (Concept Note + Full Application);
 - ✓ il tempo normale disponibile per la presentazione delle proposte è di 90 giorni dalla pubblicazione della call for proposal, invece che di 45 giorni previsto nel caso dell'invito ristretto.

Le proposte progettuali devono essere in genere redatte in una delle lingue maggiormente utilizzata nel Paese in cui si svolge il progetto ed in genere devono essere presentate da un partenariato composto, indipendentemente dalla nazionalità del proponente, da almeno due partner per ogni Paese in cui si svolgano le attività progettuali.

Sia il proponente che i partner devono essere registrati nel sistema **PADOR**: il proponente però deve esserlo già al momento della presentazione del concept note, mentre per i partner è sufficiente che lo siano al momento della presentazione della proposta completa del progetto.

N.B.: Le proposte progettuali oltre che essere di buona qualità dal punto di vista formale e sostanziale, devono mirare al miglioramento della qualità della vita dei beneficiari e devono essere compatibili con il contesto di riferimento del donatore.

Registrarsi su PADOR:

http://ec.europa.eu/europeaid/work/onlineservices/pador/index_en.htm

Consultare i bandi su EuropeAid

<https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome>

Strumento di Partenariato per la cooperazione con i Paesi Terzi (PI)

Lo Strumento di Partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi (IP) è una delle principali innovazioni della politica esterna dell'UE ed è uno strumento rilevante per l'attuazione di questa politica, in quanto mira a difendere e a promuovere gli interessi dell'Unione e ad affrontare le principali sfide mondiali.

Lo Strumento di Partenariato con i Paesi Terzi sostituisce il programma "Strumento finanziario per la cooperazione con i Paesi e territori industrializzati e con altri ad altro reddito (ICI)" del periodo di programmazione 2007-2013.

Questo strumento rappresenta la vera novità del periodo 2014-2020. L'obiettivo principale è avanzare e promuovere gli interessi dell'Unione europea sostenendo la dimensione esterna delle politiche interne (ad esempio competitività, ricerca e innovazione, migrazione) e per affrontare le grandi sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, cambiamenti climatici e ambiente).

Lo strumento ha una portata globale con un focus particolare su:

- ✚ i Paesi industrializzati;
- ✚ le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con Paesi come India, Cina e Brasile);
- ✚ i Paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Può anche sostenere nuove relazioni con i Paesi che si emancipano dall'assistenza bilaterale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo (vedi paragrafo su DCI).

Gli **obiettivi specifici** del programma sono:

- sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettive alle sfide di portata planetaria. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato, tra l'altro, con i progressi realizzati dai principali Paesi partner nella lotta ai cambiamenti climatici o nella promozione delle norme ambientali dell'Unione;
- attuare la dimensione internazionale di Europa 2020. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato tramite l'adozione delle politiche e degli obiettivi di Europa 2020 da parte dei principali Paesi partner;
- migliorare l'accesso ai mercati dei Paesi partner e stimolare gli scambi, nonché le opportunità di investimento e commerciali per le imprese dell'Unione, eliminando al tempo stesso gli ostacoli all'accesso al mercato e agli investimenti, tramite i partenariati economici e la cooperazione commerciale e normativa. Il raggiungimento di tale obiettivo è misurato sulla base della quota di commercio estero dell'Unione con i principali Paesi partner e dei flussi di scambi e investimenti verso i Paesi partner destinatari di azioni, programmi e misure ai sensi del presente regolamento;
- migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale tramite la diplomazia pubblica, i contatti interpersonali, la cooperazione in materia di istruzione e accademica nell'ambito di gruppi di riflessione e attività di sensibilizzazione per la promozione dei valori e degli interessi

dell'Unione. Il raggiungimento di tale obiettivo può essere misurato, fra l'altro, tramite sondaggi d'opinione o valutazioni.

Le **priorità tematiche** relative all'obiettivo specifico "sostenere le strategie di partenariato per la cooperazione bilaterale, regionale e interregionale dell'Unione, promuovendo i dialoghi politici e sviluppando approcci e risposte collettivi alle sfide di portata planetaria" sono:

- sostenere l'attuazione degli accordi di partenariato e di cooperazione, dei piani di azione e di analoghi strumenti bilaterali;
- approfondire il dialogo politico ed economico con i Paesi terzi particolarmente importanti sulla scena mondiale, incluso nel settore della politica estera;
- favorire il dialogo con pertinenti Paesi terzi su questioni bilaterali e globali di interesse comune;
- promuovere un adeguato follow-up o un'attuazione coordinata delle conclusioni dei consessi internazionali, quali il G20.

Rafforzare la cooperazione sulle sfide globali concernenti in particolare i cambiamenti climatici, la sicurezza energetica e la protezione dell'ambiente:

- incoraggiare gli sforzi dei Paesi partner volti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, in particolare promuovendo e sostenendo norme regolamentari e di prestazione adeguate;
- incoraggiare l'"ecologizzazione" della produzione e degli scambi;
- sviluppare la cooperazione energetica;
- promuovere fonti di energia rinnovabili e sostenibili.

Le **priorità tematiche** relative all'obiettivo specifico "attuare la dimensione internazionale di Europa 2020" raggruppano i seguenti tre pilastri: economico, sociale e ambientale:

- rafforzare il dialogo politico e la cooperazione con i pertinenti Paesi terzi, tenendo conto di tutti i settori che rientrano nell'ambito di applicazione di "Europa 2020";
- promuovere le politiche interne dell'Unione con i principali Paesi partner e sostenere la convergenza normativa in materia.

Le **priorità tematiche** relative all'obiettivo specifico "facilitare e sostenere le relazioni economiche e commerciali con i Paesi partner" sono:

- promuovere un contesto sicuro per investimenti e imprese, incluse la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, la lotta contro le barriere all'accesso al mercato, una cooperazione normativa rafforzata, e promuovere opportunità per i beni e servizi dell'Unione, soprattutto in settori nei quali l'Unione gode di un vantaggio concorrenziale, nonché standard internazionali;
- sostenere la negoziazione, l'attuazione e l'applicazione degli accordi in materia di scambi e investimenti nei quali l'Unione europea è una parte.

Le **priorità tematiche** relative all'obiettivo specifico "migliorare la comprensione e ampliare la visibilità dell'Unione e del suo ruolo sulla scena mondiale" sono:

- rafforzamento della cooperazione nell'istruzione superiore: accrescere la mobilità degli studenti e del personale universitario, con l'obiettivo di creare partenariati volti a migliorare la qualità dell'istruzione superiore e diplomi comuni con conseguente riconoscimento accademico (programma Erasmus);

- promuovere una conoscenza diffusa e una maggiore visibilità all'Unione: promuovere i valori e gli interessi dell'Unione nei Paesi partner rafforzando la diplomazia pubblica e le attività di sensibilizzazione a sostegno degli obiettivi dello strumento.

Area geografica coinvolta:

Lo strumento ha una portata globale con un focus particolare sui seguenti gruppi di Paesi:

- i Paesi industrializzati;
- le economie emergenti (finalizzata a rafforzare il dialogo con Paesi come India, Cina e Brasile);
- i Paesi in cui l'UE ha interessi significativi.

Può anche sostenere nuove relazioni con i Paesi che si emancipano dall'assistenza bilaterale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo.

Finanziamento

La dotazione finanziaria è di 954,76 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale "Sviluppo e Cooperazione internazionale - Europeaid" della Commissione europea
https://ec.europa.eu/europeaid/funding/funding-instruments-programming/funding-instruments/partnership-instrument_en
- Regolamento (UE) N. 234/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i Paesi terzi - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0077.01.ITA
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>

Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo – EIDHR

Lo Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani 2014-2020 sostituisce l'omonimo programma in vigore per il 2007-2013 e persegue cinque obiettivi fondamentali:

- migliorare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei Paesi dove sono maggiormente a rischio;
- consolidare il ruolo della società civile nella promozione dei diritti umani e delle riforme democratiche, nella promozione della conciliazione pacifica dei diversi gruppi di interesse e nel rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza politica;
- consolidare la fiducia nei processi elettorali democratici, ampliandone l'affidabilità e la trasparenza, nello specifico grazie alle missioni di osservazione elettorale;

- sostenere e consolidare il quadro internazionale e regionale relativo alla protezione e alla promozione dei diritti umani, della giustizia, dello Stato di diritto e alla promozione della democrazia;
- sostenere le azioni in materia di diritti umani e democrazia in settori che rientrano negli orientamenti dell'UE;
 - difensori dei diritti umani;
 - pena di morte;
 - tortura;
 - bambini e conflitti armati;
 - diritti dei minori;
 - violenza contro le donne e le giovani donne;
 - lotta contro ogni forma di discriminazione nei riguardi di donne e minori;
 - diritto umanitario internazionale e possibili orientamenti futuri.

L'assistenza dell'Unione si concentra su quanto segue:

a) la promozione e il potenziamento della democrazia partecipativa e rappresentativa, in linea con l'approccio globale al ciclo democratico, compresa la democrazia parlamentare, e dei processi di democratizzazione a livello locale, nazionale e internazionale, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo anche:

- promuovendo la libertà di associazione e di riunione, la circolazione senza impedimenti delle persone, la libertà di opinione e di espressione, compresa l'espressione politica, artistica e culturale, il completo accesso all'informazione, la libertà di stampa, l'indipendenza e il pluralismo dei media, sia tradizionali che fondati sulle TIC, la libertà su internet e misure di lotta agli ostacoli amministrativi all'esercizio di tali libertà, compresa la lotta contro la censura, in particolare mediante l'adozione e l'attuazione della legislazione pertinente;
- rafforzando lo stato di diritto, promuovendo l'indipendenza del potere giudiziario e del potere legislativo, sostenendo e valutando le riforme giuridiche e istituzionali e la loro attuazione, nonché promuovendo l'accesso alla giustizia e sostenendo gli organismi nazionali per i diritti dell'uomo;
- promuovendo e rafforzando la Corte penale internazionale, i tribunali penali internazionali ad hoc, i processi di giustizia di transizione e i meccanismi per la verità e la riconciliazione;
- sostenendo la transizione verso la democrazia e le riforme volte a realizzare in modo efficace e trasparente la responsabilità e la vigilanza democratiche e nazionali, anche nei settori della sicurezza e della giustizia, e rafforzando misure anticorruzione;
- promuovendo il pluralismo politico e la rappresentanza politica democratica e incoraggiando la partecipazione politica di donne e uomini, in particolare dei membri di gruppi emarginati e vulnerabili, sia come elettori, sia come candidati, ai processi di riforma democratica a livello locale, regionale e nazionale;
- rafforzando la democrazia locale mediante una migliore cooperazione tra le organizzazioni della società civile e le autorità locali, rafforzando in tal modo una rappresentanza politica al livello più vicino ai cittadini;
- promuovendo la pari partecipazione di donne e uomini alla vita sociale, economica e politica e sostenendo la parità di genere, e la partecipazione delle donne ai

processi decisionali, e la rappresentanza politica delle donne, in particolare nei processi di transizione politica, di democratizzazione e di consolidamento statale;

- promuovendo la pari partecipazione delle persone con disabilità alla vita sociale, economica e politica, ivi comprese misure volte ad agevolare il loro esercizio delle libertà connesse, e sostenendo le pari opportunità, la non discriminazione e la rappresentanza politica;
- sostenendo azioni volte a facilitare la conciliazione pacifica fra diversi segmenti della società, ivi incluso il sostegno alle misure per accrescere la fiducia in materia di diritti umani e la democratizzazione;

b) la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e da altri strumenti internazionali e regionali nell'area dei diritti civili, politici, economici, sociali e culturali, principalmente mediante le organizzazioni della società civile, e questo con riferimento:

- all'abolizione della pena di morte e all'adozione di una moratoria nell'ottica della sua abolizione, nonché, laddove esiste ancora la pena di morte, alla promozione della sua abolizione e dell'osservanza delle norme minime internazionali;
- alla prevenzione della tortura, dei maltrattamenti e di altri trattamenti o pene crudeli, inumani e degradanti, nonché alle sparizioni forzate e alla riabilitazione delle vittime della tortura;
- al sostegno, alla protezione e all'assistenza ai difensori dei diritti umani, anche per far fronte alle loro necessità urgenti di protezione, a norma dell'articolo 1 della dichiarazione delle Nazioni Unite sui difensori dei diritti umani; tali obiettivi, compresi un'assistenza a più lungo termine e l'accesso a un rifugio, potrebbero essere oggetto di un meccanismo per i difensori dei diritti umani;
- alla lotta contro il razzismo, alla xenofobia e alle discriminazioni di qualsiasi natura, comprese quelle fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, la casta, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o di qualsiasi altro tipo, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- alla libertà di pensiero, coscienza, religione o credo, ricorrendo anche a misure volte a eliminare ogni forma di odio, intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo e promuovendo la tolleranza e il rispetto della diversità religiosa e culturale tra le società e al loro interno;
- ai diritti delle popolazioni indigene di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle popolazioni indigene, anche mettendo in rilievo l'importanza del loro coinvolgimento nello sviluppo di progetti che li riguardano e fornendo un sostegno volto ad agevolare la loro interazione con i meccanismi internazionali e la partecipazione agli stessi;
- ai diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, di cui alla Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali, etniche, religiose o linguistiche;
- ai diritti di lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e transgender (LGBTT), ivi incluse misure volte a depenalizzare l'omosessualità, a lottare contro la violenza e la persecuzione omofobiche e transfobiche, e a promuovere la libertà di riunione, associazione ed espressione delle persone LGBTT;
- ai diritti delle donne stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e protocolli facoltativi,

anche adottando misure per contrastare qualsiasi forma di violenza contro le donne e le bambine, in particolare la mutilazione genitale femminile, i matrimoni forzati o combinati, i delitti "d'onore", la violenza domestica e sessuale, e la tratta di donne e bambine;

- ai diritti dei fanciulli stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e nei suoi protocolli facoltativi, compresa la lotta contro il lavoro minorile, la tratta di minori e la prostituzione minorile, l'arruolamento e l'impiego di bambini-soldato, e la protezione dei minori dalla discriminazione indipendentemente da razza, colore, sesso, lingua, religione o credo, opinione politica o di altro genere, origine nazionale, etnica o sociale, censo, disabilità, nascita o ogni altra circostanza;
- ai diritti delle persone con disabilità stabiliti dalla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- ai diritti economici, sociali e culturali, compreso il diritto a un tenore di vita adeguato, e le norme minime in materia di lavoro;
- alla responsabilità sociale delle imprese, in particolare mediante l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, e alla libertà di impresa di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- all'istruzione, alla formazione e al monitoraggio in materia di diritti umani e democrazia;
- al sostegno alle organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali o internazionali che partecipano alle attività di protezione, promozione o difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- alla promozione del miglioramento delle condizioni e del rispetto delle norme di riferimento nelle carceri, in linea con la dignità umana e i diritti fondamentali;

c) il rafforzamento del quadro internazionale per la tutela dei diritti umani, della giustizia, della parità di genere, dello stato di diritto e della democrazia e per la promozione del diritto umanitario internazionale, e questo in particolare:

- fornendo sostegno a strumenti e organismi internazionali e regionali nel settore dei diritti umani, della giustizia, dello stato di diritto e della democrazia;
- favorendo la cooperazione della società civile con organizzazioni intergovernative internazionali e regionali e sostenendo le attività della società civile, tra cui il rafforzamento delle organizzazioni non governative, volte a promuovere e monitorare l'attuazione degli strumenti internazionali e regionali concernenti i diritti umani, la giustizia, lo stato di diritto e la democrazia;
- realizzando attività di formazione e di informazione in materia di diritto umanitario internazionale, e di sostegno alla sua applicazione;

d) promuovendo la fiducia nei processi e nelle istituzioni elettorali democratici e il miglioramento della loro affidabilità e trasparenza nel corso di tutte le fasi del ciclo elettorale, in particolare:

- organizzando missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea e mediante altre misure di osservazione dei processi elettorali;
- contribuendo a sviluppare le capacità di osservazione elettorale delle organizzazioni della società civile nazionale a livello regionale e locale, e sostenendone le iniziative volte a potenziare la partecipazione al processo elettorale e le fasi successive;
- sostenendo misure volte all'integrazione sistematica dei processi elettorali nel ciclo democratico, alla diffusione di informazioni e all'applicazione delle raccomandazioni formulate dalle missioni di osservazione elettorale dell'Unione europea, in

- particolare operando con le organizzazioni della società civile e in cooperazione con le autorità pertinenti, fra cui parlamenti e governi;
- promuovendo lo svolgimento pacifico dei processi elettorali, la riduzione delle violenze elettorali e l'accettazione di risultati credibili da parte di tutti i segmenti della società.

Il nuovo strumento ha **4 linee di azione**:

- campagne tematiche basate su una combinazione di azioni di promozione e operazioni sul campo a favore di "grandi cause" o "violazioni di diritti umani";
- rafforzamento della capacità dell'UE di reagire prontamente alle emergenze nel campo dei diritti umani e creazione di un meccanismo UE globale di difesa dei diritti umani;
- sostegno mirato allo sviluppo di una società civile attiva e dinamica;
- rafforzamento e migliore integrazione dell'approccio ai cicli democratici, attraverso missioni di osservazione elettorale e altre forme di sostegno ai processi democratici ed elettorali.

L'assistenza è attuata tramite le seguenti misure:

- documenti di strategia;
- programmi di azione annuali, misure individuali e misure di sostegno;
- misure speciali.

Area geografica coinvolta:

Lo strumento coinvolge gli Stati Membri dell'Unione europea e tutti i Paesi del Mondo in cui le libertà fondamentali sono gravemente carenti, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio e in cui le organizzazioni e i difensori dei diritti umani operano in condizioni particolarmente difficili.

Finanziamento:

La dotazione di bilancio è di 1.332,75 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- Direzioni Generale "Sviluppo e Cooperazione - Europeaid" della Commissione europea
<http://www.eidhr.eu/>
- Regolamento (UE) n. 235/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e i diritti umani nel mondo
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0085.01.ITA
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>

Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace

Lo "Strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace 2014-2020" sostituisce il programma in vigore nel periodo 2007-2013 "Strumento per la stabilità".

La Commissione ha deciso di mantenere anche per il 2014-2020 gli elementi e le caratteristiche essenziali dello strumento precedente, pur razionalizzandone le disposizioni per aumentarne la flessibilità.

Lo strumento per la stabilità mira a rispondere a quelle necessità che non possono essere affrontate nell'ambito di nessun altro strumento a causa dell'urgenza della risposta richiesta, e/o della natura globale o transregionale del problema, che va al di là della portata di uno strumento geografico, e/o dell'esclusione del settore che si intende sostenere con i finanziamenti legati all'APS (Aiuto pubblico allo sviluppo).

Lo strumento mira a contribuire alla stabilità e alla pace e fornisce, per il periodo dal 2014 al 2020, sostegno diretto alle politiche esterne dell'Unione incrementando l'efficacia e la coerenza delle azioni dell'Unione nei settori della risposta alle crisi, della prevenzione dei conflitti, della costruzione della pace e della preparazione alle crisi e nel far fronte a minacce globali e transregionali.

Gli **obiettivi specifici** del presente programma sono:

- in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, contribuire rapidamente alla stabilità attraverso una risposta efficace che concorra a preservare, stabilire o ripristinare le condizioni essenziali per una corretta attuazione delle politiche e delle azioni esterne dell'Unione a norma dell'articolo 21 del Trattato dell'Unione europea;
- contribuire a prevenire i conflitti e ad assicurare la capacità e la preparazione per far fronte a situazioni di pre-e post-crisi e costruire la pace;
- far fronte a specifiche minacce globali e transregionali alla pace, alla sicurezza internazionale e alla stabilità.

L'**assistenza dell'Unione** è complementare a quella fornita nell'ambito degli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, è dispensata solo nella misura in cui una risposta efficace e adeguata non possa essere data con tali strumenti ed è pianificata e attuata in modo tale da mantenere, se applicabile, la continuità delle azioni previste nell'ambito di detti strumenti.

Se possibile, sono incluse, le seguenti problematiche trasversali:

- la promozione della democrazia e del buon governo;
- i diritti umani e il diritto umanitario, compresi i diritti del bambino e i diritti delle popolazioni autoctone;
- la non discriminazione;
- la parità di genere e l'emancipazione femminile;
- la prevenzione dei conflitti;
- i cambiamenti climatici.

Le tipologie di assistenza previste da parte dell'Unione europea sono:

Assistenza in risposta a situazioni di crisi o al delinarsi di situazioni di crisi finalizzata a prevenire i conflitti

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria per rispondere alle seguenti situazioni straordinarie e impreviste:

- situazioni di urgenza, crisi o al delinarsi di una crisi;
- situazioni che minacciano la democrazia, l'ordine pubblico, la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali o la sicurezza e l'incolumità degli individui, in particolare quelli esposti a violenze di genere in situazioni di instabilità;
- situazioni che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il Paese terzo o i Paesi terzi interessati.

Tale assistenza può anche essere una risposta a situazioni in cui l'Unione ha invocato le clausole sugli elementi essenziali di accordi internazionali per sospendere, in parte o totalmente, la cooperazione con i Paesi terzi.

L'assistenza tecnica e finanziaria può riguardare il sostegno:

- sotto forma di assistenza tecnica e logistica, agli sforzi intrapresi dalle organizzazioni internazionali e regionali e dagli attori statali e della società civile per promuovere un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione;
- all'attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, in particolare in Paesi in situazioni di fragilità, conflitto o post-conflitto;
- alla creazione e al funzionamento di amministrazioni transitorie dotate di un mandato conformemente al diritto internazionale;
- allo sviluppo di istituzioni statali democratiche e pluralistiche, comprese le misure volte a rafforzare il ruolo delle donne in queste istituzioni, di un'amministrazione civile efficiente e del controllo civile sul sistema di sicurezza, nonché le misure volte a potenziare la capacità delle autorità giudiziarie e di contrasto attive nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e tutte le forme di traffico illecito;
- ai tribunali penali internazionali e ai tribunali speciali nazionali, alle commissioni per l'accertamento dei fatti e la riconciliazione, ai meccanismi giuridici per la composizione delle vertenze riguardanti i diritti umani e ai meccanismi di rivendicazione e attribuzione dei diritti di proprietà, stabiliti secondo le disposizioni internazionali in materia di diritti umani e dello stato di diritto;
- a misure necessarie per avviare il ripristino e la ricostruzione delle infrastrutture principali, degli alloggi, degli edifici pubblici, delle attività economiche e della capacità produttiva di base, e ad altre misure volte a rilanciare l'economia, a creare occupazione e garantire le condizioni minime necessarie per uno sviluppo sociale sostenibile;
- agli aspetti civili della smobilitazione e del reinserimento degli ex combattenti e delle loro famiglie nella società civile e del loro eventuale rimpatrio, e a misure volte ad affrontare il problema dei bambini e delle donne soldato;
- a misure intese ad attenuare le conseguenze sociali della ristrutturazione delle forze armate;
- a misure volte ad affrontare, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'impatto socioeconomico delle mine terrestri antiuomo, degli ordigni inesplosi e degli altri esplosivi e residuati bellici sulla popolazione civile. Le

- attività possono coprire, fra l'altro, l'educazione ai rischi, l'individuazione e la rimozione delle mine, nonché, parallelamente, la distruzione delle scorte;
- a misure per combattere, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, l'uso illecito di armi da fuoco e armi leggere e di piccolo calibro e relativo accesso;
 - a misure volte ad assicurare che, in situazioni di crisi e di conflitto, compresa la loro esposizione a violenze di genere, siano adeguatamente soddisfatte le esigenze specifiche di donne e bambini;
 - alla riabilitazione e al reinserimento delle vittime di conflitti armati, comprese misure per affrontare le esigenze specifiche di donne e bambini;
 - a misure volte a promuovere e difendere il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, della democrazia e dello stato di diritto, e dei relativi strumenti internazionali;
 - a misure socioeconomiche volte a promuovere un accesso equo alle risorse naturali e una loro gestione trasparente, in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, compresa la costruzione della pace;
 - a misure per far fronte alle potenziali conseguenze di spostamenti improvvisi di popolazione con un impatto sulla situazione politica e di sicurezza, comprese le misure volte ad affrontare le esigenze delle comunità ospitanti in una situazione di crisi o al delinearsi di una crisi, comprese le iniziative di pacificazione;
 - a misure volte a promuovere lo sviluppo e l'organizzazione della società civile e la sua partecipazione al processo politico, comprese le misure atte a promuovere il ruolo delle donne in tali processi e l'indipendenza, il pluralismo e la professionalità dei media;
 - a misure in risposta a catastrofi naturali o provocate dall'uomo che rappresentano una minaccia per la stabilità, e a minacce alla salute pubblica connesse a pandemie, in mancanza dell'assistenza dell'Unione nel settore umanitario e della protezione civile o in aggiunta a essa.

Assistenza per la prevenzione dei conflitti, costruzione della pace e preparazione alle crisi

L'assistenza tecnica e finanziaria dell'Unione comprende il sostegno a misure volte a costruire e a potenziare la capacità dell'Unione e dei suoi partner di prevenire i conflitti, costruire la pace e rispondere a esigenze pre-e post-conflitto, in stretto coordinamento con le Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali, regionali e sub-regionali e con attori statali e della società civile relativamente al loro impegno per:

- promuovere l'allarme rapido e un'analisi dei rischi sensibile ai conflitti nell'ambito del processo decisionale e dell'attuazione delle politiche;
- favorire e sviluppare capacità per la creazione di un clima di fiducia, la mediazione, il dialogo e la riconciliazione, con particolare riferimento alle tensioni intracomunitarie emergenti;
- rafforzare le capacità di partecipazione e schieramento nelle missioni civili di stabilizzazione;
- migliorare la ripresa post-conflitto e la ripresa post-catastrofe con effetti sulla situazione politica e di sicurezza;
- frenare l'uso di risorse naturali per finanziare conflitti e sostenere il rispetto, da parte degli interessati, di iniziative quali il sistema di certificazione del processo di

Kimberley, in particolare per quanto concerne l'attuazione di controlli interni efficienti sulla produzione e lo scambio di risorse naturali.

Le misure previste:

- comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi;
- contribuiscono all'ulteriore sviluppo di un dialogo strutturale su questioni attinenti alla costruzione della pace;
- possono comprendere l'assistenza tecnica e finanziaria per la realizzazione di azioni di sostegno alla costruzione della pace e al consolidamento dello Stato.

Assistenza per far fronte a minacce globali e transregionali e al loro delinearsi

L'Unione fornisce assistenza tecnica e finanziaria nei seguenti settori:

- minacce all'ordine pubblico, alla sicurezza e all'incolumità dei cittadini, alle infrastrutture critiche e alla salute pubblica;
- attenuazione dei rischi, di origine intenzionale, accidentale o naturale, legati ai materiali o agli agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari, e preparazione a essi.

L'assistenza comprende il sostegno a misure volte a:

- rafforzare la capacità delle autorità giudiziarie, civili e di contrasto attive nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, inclusa la cybercriminalità, e a tutte le forme di traffici illeciti e nel controllo effettivo di traffici e transiti illeciti;
- fornire una risposta alle minacce nei confronti delle infrastrutture critiche, ad esempio nel settore dei trasporti internazionali, compresi il traffico passeggeri e il traffico merci, della gestione e distribuzione dell'energia e delle reti di informazioni e comunicazioni elettroniche. Tali misure pongono l'accento in particolare sulla cooperazione transregionale e sull'attuazione di standard internazionali in materia di sensibilizzazione ai rischi, analisi della vulnerabilità, preparazione alle emergenze, allerta e gestione delle conseguenze;
- garantire una risposta adeguata alle principali minacce per la salute pubblica, come le epidemie improvvise aventi un potenziale impatto transnazionale;
- far fronte agli effetti dei cambiamenti climatici di portata globale e transregionale che possono avere effetti destabilizzanti sulla pace e la sicurezza.

Per quanto riguarda le misure che comprendono il trasferimento di know-how, lo scambio di informazioni e di migliori prassi, la valutazione dei rischi o delle minacce, la ricerca e l'analisi, i sistemi di allarme rapido, la formazione e la fornitura di servizi, è data priorità alla cooperazione transregionale che coinvolge due o più Paesi terzi che hanno mostrato una chiara volontà politica di risolvere i problemi emergenti. La cooperazione in materia di lotta al terrorismo può anche essere condotta con singoli Paesi, regioni o organizzazioni internazionali, regionali o subregionali; esse pongono in particolare l'accento sul buon governo e sono conformi al diritto internazionale.

Per quanto riguarda l'assistenza alle autorità impegnate nella lotta al terrorismo, è data priorità alle misure di sostegno per lo sviluppo e il potenziamento della legislazione antiterrorismo, l'attuazione e l'applicazione del diritto finanziario, del diritto doganale e del diritto dell'immigrazione, lo sviluppo di procedure per l'applicazione della legge che siano

in linea con i più alti standard internazionali e che siano conformi al diritto internazionale, il rafforzamento dei meccanismi per il controllo democratico e di vigilanza istituzionale e la prevenzione del radicalismo violento.

Per quanto riguarda l'assistenza relativa al problema degli stupefacenti, è data debita attenzione alla cooperazione internazionale volta a promuovere le migliori pratiche relative alla riduzione della domanda, della produzione e del danno.

L'assistenza relativa all'attenuazione dei rischi riguardano:

- la promozione di attività di ricerca civile in alternativa alla ricerca del settore della difesa;
- il potenziamento delle prassi di sicurezza relative alle strutture civili dove sono immagazzinati materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari sensibili o dove questi sono manipolati nel contesto di programmi di ricerca civili;
- il favorire, nel quadro delle politiche di cooperazione dell'Unione e relativi obiettivi, la creazione di infrastrutture civili e i pertinenti studi civili necessari per lo smantellamento, la bonifica o la riconversione di strutture o siti bellici, ove venga dichiarato che essi non rientrano più in un programma di difesa;
- il rafforzamento della capacità delle competenti autorità civili partecipanti allo sviluppo e all'applicazione di controlli efficaci dei traffici illeciti di materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari (comprese le attrezzature per la loro produzione o consegna);
- lo sviluppo del quadro giuridico e delle capacità istituzionali per introdurre e attuare efficaci controlli sulle esportazioni di beni a duplice uso, comprese misure di cooperazione regionale;
- lo sviluppo di efficaci misure civili in materia di preparazione alle catastrofi, pianificazione di emergenza, risposta alle crisi e capacità di interventi di bonifica.

L'assistenza dell'Unione è attuata tramite:

- misure di assistenza straordinaria e programmi di intervento transitori;
- documenti di strategia tematici e programmi indicativi pluriennali;
- programmi d'azione annuali, singole misure e misure speciali;
- misure di sostegno.

Area geografica coinvolta:

La partecipazione all'aggiudicazione di contratti di appalto o alla concessione di sovvenzioni, nonché l'assunzione di esperti sono aperte senza limitazioni. Possono beneficiare dell'assistenza dell'Unione tutti i Paesi in stato di emergenza che non beneficiano dell'assistenza prevista dagli altri strumenti di assistenza esterna dell'Unione europea.

Finanziamento:

La dotazione di bilancio è 2.338,72 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- Direzioni Generale "Relazioni esterne" della Commissione europea
http://eeas.europa.eu/ifs/index_en.htm
- Regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace – Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0001:0010:IT:PDF>
- Regolamento (UE) n. 236/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che stabilisce norme e procedure comuni per l'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0236&from=IT>

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - INSC 2

Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2014-2020 sostituisce il programma "Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare" del periodo di programmazione 2007-2013.

Il programma persegue 3 obiettivi specifici:

- la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;
- la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, vale a dire, trasporto, pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento, e lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;
- l'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei Paesi terzi.

L'obiettivo "*promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare*" viene perseguito, tramite le misure seguenti:

- sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico;
- potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la verifica e la valutazione, le attività autorizzative e di sorveglianza delle centrali nucleari e di altri impianti nucleari;
- promozione di quadri regolamentari, procedure e sistemi efficaci per garantire un'adeguata protezione dalle radiazioni ionizzanti provenienti da materiale radioattivo, in particolare da sorgenti radioattive ad alta attività, e il loro smaltimento in condizioni di sicurezza;
- l'adozione di misure efficaci per la prevenzione di incidenti con conseguenze radiologiche, compresa l'esposizione accidentale, nonché l'attenuazione delle eventuali conseguenze, per esempio, monitoraggio dell'ambiente in caso di rilasci radioattivi, progettazione ed esecuzione di misure di attenuazione e decontaminazione e cooperazione con organizzazioni nazionali e internazionali in caso di esposizione accidentale, e per la pianificazione, la preparazione e la risposta alle emergenze, la protezione civile e le misure di risanamento;
- il sostegno finalizzato a garantire la sicurezza degli impianti e dei siti nucleari per quanto riguarda misure concrete di protezione destinate a ridurre i rischi di radiazioni esistenti per la salute dei lavoratori e della popolazione.

L'obiettivo "*gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*" viene perseguito, tramite le misure seguenti:

- sostegno agli organismi di regolamentazione e alle organizzazioni di sostegno tecnico e potenziamento del quadro normativo, soprattutto per quanto riguarda la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

- sviluppo e attuazione di specifiche strategie e quadri per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi;
- sviluppo e attuazione di strategie e quadri per lo smantellamento di impianti esistenti e la bonifica degli ex siti nucleari e siti dismessi per l'estrazione dell'uranio e il recupero e la gestione di oggetti e materiali radioattivi affondati in mare.

L'obiettivo *"elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci concernenti il materiale nucleare nei Paesi terzi"* si limita agli aspetti tecnici volti ad assicurare che minerali, materie grezze e materie fissili speciali non siano distolti dagli usi ai quali gli utilizzatori hanno dichiarato di destinarli. Esso è perseguito, in particolare, tramite le misure seguenti:

- creazione del quadro normativo, delle metodologie, della tecnologia e degli approcci necessari per l'attuazione delle salvaguardie nucleari, compresi un'adeguata contabilità e il controllo dei materiali fissili a livello statale e di singoli operatori;
- sostegno alle infrastrutture e alla formazione del personale.

Area geografica coinvolta:

Tutti i Paesi interessati alla cooperazione in materia di sicurezza nucleare.

Finanziamento:

La dotazione finanziaria è di 225,32 milioni di euro.

Ulteriori informazioni:

- Direzione Generale "Relazioni esterne" della Commissione europea
http://eeas.europa.eu/nuclear_safety/
- Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare - Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 77 del 15 marzo 2014
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.077.01.0109.01.ITA



Per ulteriori informazioni:

Claudia Salvi
Europe Direct Roma
Formez PA
viale Marx, 15 - 00137 Roma
europedirect@formez.it
www.europa.formez.it
@EuropeDirectRM

Il contenuto di questa pubblicazione non riflette l'opinione ufficiale dell'Unione europea. La responsabilità delle informazioni in essa contenute è esclusivamente del suo autore.